



Rete Ferroviaria Italiana
Roma, 13/02/2002
RFI./TC./
A1007/P/02/000106

Direzione Tecnica
il Direttore

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie
Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE
(vedi elenco annesso in pag. 2)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Off. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
Sig. Amministratore Delegato Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.
(vedi elenco annesso in pag. 3) Roma

Oggetto: "Norme particolari per la circolazione degli ETR 460 021 - 027 - 028 per il collegamento Italia - Francia sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 146 - Art. 11 - viene stabilito l'obbligo, da parte delle Imprese Ferroviarie che espletano sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci o di persone, di osservanza delle prescrizioni emesse dal gestore dell'infrastruttura in materia di requisiti di sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna delle Imprese Ferroviarie.

In conformità a quanto sopra si trasmettono le disposizioni contenenti le:

Modifiche alle "Norme particolari per la circolazione degli ETR 460 021 - 027 - 028 per il collegamento Italia - Francia sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

La presente disposizione entrerà in vigore dal 13/02/2002.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l'allegato modello prestampato.

Michele Elia

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 16.722.911.639
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma



Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 09 del 07 FEB. 2002

Modifiche alle "Norme particolari per la circolazione degli ETR 460 021 - 027 - 028 per il collegamento Italia - Francia sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n.210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n.277, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità dell'infrastruttura e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n.138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo del 7 maggio 2001, n.424/AD, dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni - istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale n° 2 del 25 Gennaio 2000 con la quale sono state emanate le "Norme particolari per la circolazione degli ETR 460 021 - 027 - 028 per il collegamento ITALIA - FRANCIA sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale".

Vista la relazione del Responsabile di Regolamenti e Standard di Trazione della Direzione Tecnica di RFI, RFI/TC.RS/MT.LT .prot. n° 49 del 29 Gennaio 2002, con la quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 96 del D.P.R.753/1980 e dell'art. 11 del D.P.R. 146/1999, si propone l'emanazione di modifiche alle "Norme particolari per la circolazione degli ETR 460 021- 027 - 028 per il collegamento ITALIA - FRANCIA sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale."

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le modifiche alla predetta normativa;


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 3 PAGINE

DELIBERA

La presente disposizione è composta di n° 3 pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Reti Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 16.722.914,69
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma






ART.1 - Il punto 2.13 - RICHIESTA DI SOCCORSO dell'allegato alla Disposizione n° 2/2000 del 25 Gennaio 2000 deve essere sostituito con quello riportato nell'allegato 1 della presente disposizione.

L'allegato 1 è parte integrante e costitutiva della disposizione.

ART.2 - Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n.146, le norme della presente disposizione devono essere osservate per la circolazione degli ETR 460 021 - 027 - 028 sulla Infrastruttura ferroviaria nazionale.

Roma 07 FEB. 2002

Il Responsabile della Direzione Tecnica
Michele Elia





Allegato I alla Disposizione N° 09 del 07 FEB. 2002

2.13 RICHIESTA DI SOCCORSO

In caso di guasto che ne impedisca il proseguimento con i propri mezzi, gli ETR possono essere rimorchiati esclusivamente tramite l'apposito dispositivo in dotazione (*maschera di recupero di emergenza* per gancio automatico ripieghevole tipo Scharfenberg), con locomotiva elettrica o diesel.

Quando l'ETR viene recuperato con le locomotive dei gruppi, E632, E633 (escluso 001+004), E652, E402A, E402B, E412, D145, D255, la velocità massima ammessa rispetto agli organi di trazione è di:

- 100 Km/h in caso di traino
- 50 Km/h in caso di spinta

Quando l'ETR viene recuperato con le Locomotive dei gruppi, E424, E636, E645, E646, E656, E633 (001+004), E444, D443, D445, D343, D345, D245, la velocità massima ammessa rispetto agli organi di trazione è di:

- 50 Km/h in caso di traino
- la spinta è sempre vietata

Il Personale di Macchina curerà l'esecuzione dell'accoppiamento. Nessun agente deve introdursi fra i rotabili durante l'accostamento. Dovranno essere inoltre collegate la Condotta Generale del freno e, qualora l'ETR non fosse in grado di produrre aria per i propri servizi, anche quella Principale tramite gli accoppiatori flessibili in dotazione all'ETR stesso; se necessario dovrà inoltre essere messo in opera il cavo di collegamento AT a doppia testa, in dotazione all'ETR.

